

Le altre disposizioni abrogate

REGIO DECRETO 12/1941

Regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 - «Ordinamento giudiziario»

Articolo 100

Supplenza del cancelliere

In caso di mancanza o di impedimento temporaneo del cancelliere, può essere, in via di urgenza, assunto ad esercitarne le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podestà.

Articolo 106

Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza

In caso di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di un giudice di sorveglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro giudice del tribunale ordinario a farne le veci.

Articolo 107

Supplenza del presidente della corte di assise

In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della corte di assise viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, da un altro presidente di sezione o da un consigliere di corte di appello, sempre che il primo presidente non decida di presiederla egli stesso.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il primo presidente della corte di appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, meno anziano di quello ordinario, il quale assiste al dibattimento, per continuarlo in caso di legittimo impedimento del presidente ordinario.

Articolo 119

Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello

I consiglieri e i sostituti procuratori generali di corte di appello esercitano rispettivamente, anche le funzioni di presidente o presidente di sezione e di procuratore della Repubblica nei tribunali, ovvero quelle di procuratore aggiunto in quei tribunali nei quali l'ufficio di procuratore della Repubblica è rivestito da magistrati di grado superiore, giusta la disposizione dell'articolo seguente.

I presidenti di sezione nei tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del tribunale.

Nei tribunali indicati nella tabella L annessa al presente

ordinamento, le funzioni di capo dell'ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello.

Articolo 120

Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione

I consiglieri ed i sostituti procuratori generali di corte di cassazione esercitano anche, nei tribunali indicati nella tabella di cui al precedente articolo, le funzioni di presidente o di procuratore della Repubblica, e nelle corti di appello le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale.

Articolo 130

Nomina di uditori in soprannumero Concorsi

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti fissati per tale grado nella tabella F annessa al presente ordinamento, purché siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori ed in quello della magistratura collegiale, globalmente considerati.

Il Ministro di grazia e giustizia ha, altresì facoltà di indire i relativi concorsi sempre che lo ritenga necessario, premesse le autorizzazioni richieste dalle disposizioni vigenti.

Articolo 148

Titoli di preferenza nelle promozioni per concorso e per scrutinio

Nelle promozioni per concorso, hanno la preferenza, a parità di punti e nell'ordine seguente, i magistrati appartenenti ad una delle categorie sotto indicate:

1° decorati al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° feriti in combattimento; feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto ed iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

4° decorati della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; squadristi in possesso della relativa qualifica; magistrati che hanno militato nelle legioni fiumane; magistrati che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla marcia su Roma e sono, altresì, iscritti ininterrottamente ai fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

5° magistrati che hanno prestato servizio militare come combattenti o che sono iscritti ininterrottamente al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

LE NORME CANCELLATE

seguito di scrutinio, compresi nelle categorie sopraindicate, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.

Articolo 175*Scrutinio dei pretori*

Le promozioni al grado di primo pretore si effettuano a seguito di scrutinio a turno di anzianità dei pretori, compresi nel numero di graduatoria da determinarsi dal Ministro per ciascuna richiesta di scrutinio che non può comprendere più di 50 pretori.

Possono partecipare allo scrutinio i pretori che compiono almeno sedici anni di effettivo servizio in magistratura alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene indetto lo scrutinio.

Lo scrutinio dà luogo all'attribuzione delle qualifiche di merito distinto e di merito, ed i pretori scrutinati sono collocati nei rispettivi elenchi in ordine di anzianità.

Le promozioni hanno luogo per due quinti delle vacanze annuali a favore dei pretori dichiarati promovibili per merito distinto, e per tre quinti a favore dei promovibili per merito.

Lo scrutinio deve essere rinnovato se il pretore non ottiene la promozione entro tre anni dalla chiusura della sessione.

Si osservano le disposizioni degli artt. 148 e 162 a 174 in quanto applicabili.

Articolo 176*Sistema delle promozioni*

Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati si effettuano:

- a) mediante concorso per titoli;
- b) mediante scrutinio a turno di anzianità.

abrogato

Articolo 179*Concorso per titoli. Requisiti per l'ammissione*

abrogato

abrogato

Per i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato che già appartennero alla carriera dei pretori col grado di primo pretore, il periodo di servizio effettivo prestato in detto grado è considerato come utile agli effetti di cui al precedente comma.

Articolo 187*Formazione dell'elenco dei promovibili*

Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma l'elenco dei promovibili nell'ordine di anzianità di ciascun magistrato, salvo il disposto dell'articolo 148.

Articolo 193*Assegnazione delle sedi per promozione*

Nell'assegnazione delle sedi per promozione si ha riguardo al grado di merito, desunto, sia dalla classificazione ottenuta dal magistrato a seguito di concorso o di scrutinio, sia dal modo col quale egli ha esercitato le sue funzioni per il tempo posteriore alla classificazione medesima, tenuto conto delle attitudini da lui dimostrate in relazione al posto da assegnarsi.

Sono, altresì, valutati lo stato di famiglia ed i titoli indicati nell'articolo 148.

Articolo 204*Stipendi ed assegni fissi*

Gli stipendi spettanti ai magistrati di ciascun grado gerarchico ed i relativi aumenti periodici e supplementi di servizio attivo sono determinati dalle leggi generali.

Articolo 205*Indennità di rappresentanza*

Ai magistrati indicati nella tabella *P* annessa al presente ordinamento sono assegnate le indennità per spese di rappresentanza nella misura stabilita nella tabella stessa.

Articolo 206*Indennità per i magistrati di corte d'assise*

Ai magistrati destinati a prestare servizio nelle corti di assise, fuori della loro residenza spettano le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni.

L'indennità giornaliera è ridotta a due terzi dopo il primo mese, quando fra una sessione e l'altra non si verifica l'interruzione di almeno quindici giorni.

Articolo 207*Indennità per i magistrati che esercitano funzioni speciali*

Ai presidenti di sezione di corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise, ai magistrati dell'ufficio di istruzione dei processi penali ed applicati all'ufficio medesimo sono assegnate rispettivamente le indennità stabilite nella tabella *Q* annessa al presente ordinamento.

REGIO DECRETO 2641/1865

Regio decreto 14 dicembre 1865 n. 2641 - «Regio Decreto col quale è approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario»

Articolo 73

La condotta pubblica di ogni funzionario delle preture e dei tribunali, e usciere, la capacità sua assoluta o relativa, e la sua diligenza nel disimpegno delle sue funzioni, faranno og-

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

LE NORME CANCELLATE

getto di periodiche informazioni consegnate in appositi stati caratteristici da rassegnarsi al ministro della giustizia.

A quest'effetto si osserveranno le norme seguenti:

A. i pretori alla fine d'ogni trimestre dell'anno trasmetteranno per duplicato al presidente e al procuratore del Re del tribunale da cui dipendono, le informazioni sui funzionari e uscieri addetti alla pretura;

B. i presidenti dei tribunali e i procuratori del Re alla fine di ogni semestre trasmetteranno, egualmente per duplicato, al primo presidente e al procuratore generale le stesse informazioni sui funzionari e uscieri addetti tanto al tribunale e all'ufficio del ministero pubblico, quanto alle preture del loro distretto giurisdizionale.

I primi presidenti e i procuratori generali entro il mese di gennaio di ogni anno rassegnano al ministro della giustizia le suddette informazioni col loro parere.

Le informazioni saranno in ambi gli originali sottoscritte dal presidente, dal procuratore del Re, dal primo presidente e dal procuratore generale. In caso di dissenso ognuno di essi scriverà separatamente le proprie informazioni e le trasmetterà al proprio superiore immediato.

Articolo 74

Per la formazione degli stati caratteristici prescritti dal precedente articolo si farà uso di prospetti secondo il modulo stabilito dal ministro di giustizia.

Gli stati che si trasmettono dai pretori possono scriversi su carta non stampata, osservate le prescritte dimensioni: tutti gli altri devono avere le colonne intestate a stampa.

Articolo 75

Indipendentemente dalle periodiche informazioni anzidette, le autorità alle quali ne incumbe la trasmissione devono informare in via gerarchica il ministro della giustizia di ogni speciale fatto che richieda la pronta attenzione del governo circa la condotta di tutti i loro subordinati.

Articolo 91

Per l'esecuzione delle prescrizioni degli articoli 44 e 69 della legge di ordinamento giudiziario, i primi presidenti, entro il mese di novembre, sentito il procuratore generale, trasmettono al ministro della giustizia un progetto di composizione delle sezioni delle corti e dei tribunali, della sezione d'accusa, e delle corti di assise per il successivo anno giuridico, indicando quale sezione della corte d'appello dovrà occuparsi promiscuamente delle cause civili e degli appelli in materia correzionale; e quanto ai tribunali divisi in sezioni, quale di esse dovrà attendere esclusivamente o promiscuamente alle cause civili e ai giudizi correzionali.

In questo progetto si comprendono le proposte per la surrogazione o la conferma dei giudici istruttori delle cause penali a termini dell'art. 43 della legge di ordinamento giudiziario, e per la nomina, ove sia il caso, dei giudici delegati all'istruzione dei giudizi di graduazione a mente dell'art. 708 del codice di procedura civile.

Articolo 103

I pretori devono tenere ogni settimana almeno tre udienze pubbliche destinate, due alla spedizione delle cause civili, e una ai dibattimenti in materia penale.

I giorni e le ore delle sedute sono stabiliti in apposita tabella da tenersi sempre affissa nella sala d'ingresso della pretura. Gli altri giorni non festivi saranno più specialmente destinati al compimento degli atti d'istruzione civile e penale, e di giurisdizione volontaria.

Nei mandamenti in cui siano stabiliti pretori urbani, questi tengono cinque udienze per ogni settimana, e gli altri pretori attendono in tutte tre le udienze della settimana alla spedizione delle cause civili.

Le udienze pubbliche non dureranno meno di ore quattro.

Articolo 142

Il pagamento degli assegni si fa a trimestri maturati con mandati in capo del presidente, del procuratore generale o del procuratore del Re, dai quali sono quitanzati.

Articolo 143

Le spese d'ufficio sono amministrate da uno dei membri del collegio, o dell'ufficio del ministero pubblico all'uopo delegato dal capo, sotto la sua direzione e sorveglianza.

Articolo 144

Le somme destinate alle spese d'ufficio sono depositate presso il cancelliere o segretario, il quale eseguisce i pagamenti nella misura dei buoni che sono spediti per ogni spesa parziale dall'amministratore, e ne tiene registro.

Articolo 145

L'amministratore delle spese d'ufficio rende conto, alla fine d'ogni trimestre, al collegio od ufficio cui appartiene, della sua gestione.

Articolo 146

Se nel corso dell'anno l'amministratore sia cambiato, quello che cessa rende il conto al nuovo incaricato della gestione.

Articolo 147

La somma assegnata per le spese d'ufficio non può essere in alcun modo oltrepassata.

Nel caso che si verifichi un sopravanzo, il medesimo sarà impiegato in quegli usi che saranno determinati dal collegio o dall'ufficio.

Articolo 148

Alle spese d'ufficio delle preture si provvede nel modo stabilito nella sezione III del presente capo.